



**DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI
MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE**

Redatto ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento approvato dalla CONSOB con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato, relativo all'accordo modificativo del finanziamento per Euro 500 mila in linea capitale concesso alla Società da un terzo in data 22 dicembre 2015 e successivamente ceduto *pro soluto* a Fin Posillipo S.p.A.

Documento pubblicato in data 30 marzo 2018, depositato presso la sede sociale di Pierrel in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-bis, n. 46-48 e disponibile sul sito della Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Parti Correlate*

INDICE

DEFINIZIONI.....	3
INTRODUZIONE.....	4
1. AVVERTENZE.....	4
2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ACCORDO MODIFICATIVO.....	5
2.1 Caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Accordo Modificativo.....	5
2.2 Parti correlate con cui l'Accordo Modificativo è stato posto in essere, relativo grado di correlazione, natura e portata degli interessi di tali parti nell'Accordo Modificativo	7
2.3 Motivazioni economiche e convenienza per la Società dell'Accordo Modificativo.....	7
2.4 Modalità di determinazione del corrispettivo dell'Accordo Modificativo e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari.....	9
2.5 Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Accordo Modificativo.....	9
2.6 Incidenza dell'Accordo Modificativo sui compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Società e/o di società da questa controllate	10
2.7 Strumenti finanziari della Società detenuti dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti della Società eventualmente coinvolti nell'Accordo Modificativo e interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie.....	10
2.8 <i>Iter</i> di approvazione dell'Accordo Modificativo.....	10
ALLEGATO – PARERE DEL COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	12

DEFINIZIONI

In aggiunta ai termini e alle espressioni definiti in altre parti del presente Documento Informativo, ai fini dello stesso, i termini e le espressioni riportati con lettera iniziale maiuscola di seguito elencati hanno il significato in appresso indicato per ciascuno di essi.

“**Accordo Modificativo**”: indica l'accordo modificativo di alcuni termini e condizioni del Contratto di Finanziamento sottoscritto tra la Società e Fin Posillipo.

“**Comitato**”: indica il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate della Società *pro tempore* in carica.

“**Consiglio di Amministrazione**”: indica il Consiglio di Amministrazione di Pierrel *pro tempore* in carica.

“**Contratto di Finanziamento**”: indica il contratto di finanziamento sottoscritto in data 22 dicembre 2015 tra la Società, in qualità di prenditrice, e un terzo ai sensi del quale quest'ultimo ha concesso alla Società un finanziamento per Euro 500 mila in linea capitale, con una maturazione di interessi ad un tasso pari all'EURIBOR a tre mesi maggiorato di 800bsp, la cui data di rimborso era stata originariamente concordata nel 31 dicembre 2016 e successivamente differita, giusta accordo tra il terzo creditore e la Società, dapprima al 10 agosto 2017 e poi al 31 marzo 2018 e che, in data 29 maggio 2017, è stato ceduto *pro soluto*, sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1267 del codice civile, dal terzo creditore a Fin Posillipo, ai medesimi termini e condizioni concordati tra il terzo creditore e la Società.

“**Documento Informativo**”: indica il presente documento informativo redatto ai sensi e per gli effetti del Regolamento.

“**Fin Posillipo**”: indica Fin Posillipo S.p.A., società per azioni con sede legale in Napoli, via Artemisia Gentileschi n. 26, titolare di una partecipazione pari a circa il 36,4% del capitale sociale di Pierrel.

“**Gruppo Pierrel**”: indica congiuntamente Pierrel e Pierrel Pharma.

“**Pierrel**” o la “**Società**”: indica Pierrel S.p.A., società per azioni con sede legale in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-*bis*, n. 46-48, le cui azioni sono negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

“**Procedura**”: indica la procedura che disciplina le operazioni con parti correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 13 giugno 2012, come successivamente modificata e integrata, e disponibile sul sito internet di Pierrel all'indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Parti Correlate*).

“**Regolamento**”: indica il regolamento approvato dalla CONSOB con delibera del 12 marzo 2010, n. 17221, come successivamente modificato e integrato.

INTRODUZIONE

Il presente Documento Informativo è stato predisposto da Pierrel ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento e ai sensi della Procedura.

Pierrel è una società di diritto italiano con sede legale in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-*bis*, n. 46-48, capitale sociale deliberato per Euro 35.000.000, sottoscritto e versato per Euro 50.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Caserta CE-227340, le cui azioni sono negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Il presente Documento Informativo è stato predisposto con riferimento all'Accordo Modificativo.

1. AVVERTENZE

Con riferimento ai rischi di potenziali conflitti di interesse derivanti dalla sottoscrizione ed esecuzione dell'Accordo Modificativo, si rileva che:

- (i) alla data del presente Documento Informativo: (a) Fin Posillipo è titolare di una partecipazione pari a circa il 36,4% del capitale sociale di Pierrel ed esercita un controllo di fatto sulla Società ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- (ii) tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica sono stati eletti dall'Assemblea degli azionisti della Società del 5 giugno 2015 e sono stati tutti tratti dalla lista presentata dall'azionista Fin Posillipo, risultata la lista con il maggior numero di voti nell'ambito di tale Assemblea, fatta eccezione per l'avv. Maria Paola Bifulco, tratta dalla lista presentata dall'azionista Bootes S.r.l., seconda lista più votata nel corso della medesima Assemblea;
- (iii) tutti i componenti del Collegio Sindacale della Società attualmente in carica sono stati eletti dall'Assemblea degli azionisti della Società del 5 giugno 2015 e sono stati tutti tratti dalla lista presentata dall'azionista Fin Posillipo, risultata la lista con il maggior numero di voti nell'ambito di tale Assemblea, fatta eccezione per il presidente del Collegio Sindacale della Società attualmente in carica, dott. Paolo Nagar, tratto dalla lista presentata dall'azionista Bootes S.r.l., seconda lista più votata nel corso della medesima Assemblea;
- (iv) il Presidente del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, dott. Raffaele Petrone, è anche azionista rilevante e amministratore delegato di Fin Posillipo e, nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione che ha approvato l'Accordo Modificativo ha dichiarato di essere portatore di un interesse ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2391 del codice civile; e
- (v) il Consigliere dott.ssa Fernanda Petrone è la figlia del dott. Raffaele Petrone e, nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione che ha approvato l'Accordo Modificativo ha dichiarato di essere portatore di un interesse ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2391 del codice civile.

La sottoscrizione ed esecuzione dell'Accordo Modificativo comportano, quindi, un potenziale rischio di conflitto di interesse principalmente con riguardo alla convenienza per la Società alla sottoscrizione o meno dell'Accordo Modificativo e alla congruità e correttezza sostanziale delle relative condizioni, in considerazione del fatto che Fin Posillipo, parte correlata della Società, è la controparte della Società nell'ambito dell'Accordo Modificativo.

In considerazione delle caratteristiche dell'Accordo Modificativo, la Società non è esposta a particolari rischi connessi a potenziali conflitti di interesse, diversi da quelli tipicamente inerenti a operazioni tra parti correlate e a quanto sopra rappresentato.

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ACCORDO MODIFICATIVO

2.1. Caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Accordo Modificativo

L'Accordo Modificativo ha parzialmente modificato i termini e le condizioni del Contratto di Finanziamento. In particolare, ai sensi dell'Accordo Modificativo Fin Posillipo, accogliendo la proposta formulata dalla Società in data 27 marzo 2018, ha accettato di posticipare al 30 giugno 2019 la data di rimborso del Contratto di Finanziamento.

2.2. Parti correlate con cui l'Accordo Modificativo è stato posto in essere, relativo grado di correlazione, natura e portata degli interessi di tali parti nell'Accordo Modificativo

La sottoscrizione ed esecuzione dell'Accordo Modificativo è considerata un'operazione "tra parti correlate" ai sensi del Regolamento e della Procedura in quanto: (a) Fin Posillipo è la controparte della Società nell'ambito dell'Accordo Modificativo; (b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, dott. Raffaele Petrone, è anche azionista rilevante e amministratore delegato di Fin Posillipo, società titolare di una partecipazione pari a circa il 36,4% del capitale sociale di Pierrel e che esercita un controllo di fatto della Società ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; e (c) la dott.ssa Fernanda Petrone, membro del Consiglio di Amministrazione, è la figlia del dott. Raffaele Petrone (per ulteriori informazioni, si rinvia al precedente Paragrafo 1 del presente Documento Informativo).

2.3. Motivazioni economiche e convenienza per la Società dell'Accordo Modificativo

La sottoscrizione ed esecuzione dell'Accordo Modificativo nasce dall'esigenza della Società di prorogare dal 31 marzo 2017 al 30 giugno 2019 la data di rimborso del Contratto di Finanziamento al fine di rendere compatibile il pagamento dell'importo dovuto da Pierrel con il piano di cassa approvato dal Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione del 28 febbraio u.s.

L'interesse per la Società a sottoscrivere l'Accordo Modificativo è stato analizzato da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 marzo 2017, previa acquisizione del parere favorevole alla sottoscrizione ed esecuzione dell'Accordo Modificativo rilasciato dal Comitato in data 20 marzo 2018.

2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell'Accordo Modificativo e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari

Come meglio specificato nel precedente Paragrafo 2.3 del presente Documento Informativo, l'Accordo Modificativo, così come i relativi termini e condizioni, sono stati strutturati, determinati e negoziati in autonomia dal *management* della Società che ha ritenuto che la proroga del termine per il rimborso dell'importo dovuto ai sensi del Contratto di Finanziamento sia in *re ipsa* di interesse e di convenienza per la Società atteso che, per converso, è solo dall'eventuale assenza di detta proroga che potrebbero viceversa derivare effetti pregiudizievoli per la Società.

La Società non si è avvalsa dell'assistenza di esperti indipendenti per supportare la congruità dei nuovi termini e condizioni previsti nell'Accordo Modificativo.

2.5. Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Accordo Modificativo

Il controvalore complessivo del Contratto di Finanziamento è pari, alla data di pubblicazione del presente Documento Informativo, a circa Euro 587 migliaia a titolo di interessi e sorta capitale.

In ragione di quanto precede, l'Accordo Modificativo di cui al presente Documento Informativo si configura come operazione con parti correlate di maggiore rilevanza ai sensi dell'articolo 5.5 della Procedura in quanto il controvalore del Contratto di Finanziamento eccede l'indice di rilevanza di cui all'articolo 5.3(i) della Procedura.

Da un punto di vista degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Accordo Modificativo, si segnala che la proroga del termine per il rimborso del Contratto di Finanziamento consentirà alla Società: (a) di sostenere la relativa uscita di cassa in un momento in cui sarà stato eseguito l'aumento di capitale per massimi Euro 35 milioni deliberato dall'Assemblea degli Azionisti della Società lo scorso 22 ottobre, potendo così attingere alle risorse di cassa che da quest'ultimo ne potrebbero derivare; (b) di rendere compatibile tale rimborso con il piano di cassa approvato dal Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione del 28 febbraio 2018; e (c) di non sottrarre risorse importanti destinate in questo momento allo sviluppo del proprio piano di investimenti.

2.6. Incidenza dell'Accordo Modificativo sui compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Società e/o di società da questa controllate

L'Accordo Modificativo non comporta modifiche all'ammontare dei compensi degli amministratori della Società o di società da questa controllate.

2.7. Strumenti finanziari della Società detenuti dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti della Società eventualmente coinvolti nell'Accordo Modificativo e interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie

Alla data del presente Documento Informativo per quanto a conoscenza della Società il dott. Raffaele Petrone (Presidente del Consiglio di Amministrazione, coinvolto nell'Accordo Modificativo in quanto socio rilevante e amministratore delegato di Fin Posillipo) e la dott.ssa Fernanda Petrone (membro del Consiglio di Amministrazione, coinvolta nell'Accordo Modificativo in quanto figlia del dott. Raffaele Petrone) non detengono direttamente alcuna partecipazione nel capitale sociale di Pierrel.

2.8. Iter di approvazione dell'Accordo Modificativo

Il procedimento di strutturazione, negoziazione e approvazione dei termini e delle condizioni dell'Accordo Modificativo sono stati gestiti direttamente dal *management* della Società che ha provveduto a tenere costantemente informati i membri del Comitato in merito all'andamento e all'evoluzione delle trattative con Fin Posillipo relativamente all'Accordo Modificativo attraverso l'invio di un flusso informativo tempestivo e adeguato inerente allo stesso Accordo Modificativo.

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad analizzare i termini e le condizioni dell'Accordo Modificativo nel corso della riunione tenutasi il 27 marzo 2018.

L'Amministratore Delegato della Società ha assicurato che le informazioni necessarie a valutare l'Accordo Modificativa fossero trasmesse anche a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società in anticipo rispetto alla riunione del Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2018 che ha deliberato sulla presentazione a Fin Posillipo della proposta di sottoscrizione dell'Accordo Modificativo. Di tali informazioni, nonché dell'accettazione da parte di Fin Posillipo di tale proposta, inoltre, è stata data tempestiva e puntuale comunicazione al mercato mediante i comunicati stampa pubblicati dalla Società in data

27 e 29 marzo 2018, entrambi disponibili sul sito internet di Pierrel all'indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione *Stampa/Comunicati Stampa*).

Il Comitato ha reso il proprio parere favorevole alla sottoscrizione dell'Accordo Modificativo in data 20 marzo 2018, in anticipo rispetto alla riunione del Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2018. L'avv. Fierro, in qualità di presidente del Comitato, ha dato integrale lettura del parere del Comitato nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2018. Ai fini delle proprie valutazioni il Comitato non ha ritenuto necessario farsi assistere da esperti indipendenti.

Alla seduta del Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2018 erano presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società. La delibera è stata assunta all'unanimità dei presenti, con la sola astensione del dott. Raffaele Petrone e della dott.ssa Fernanda Petrone, che hanno dichiarato di essere portatori di un interesse ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2391 del codice civile.

Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, copia del parere favorevole espresso dal Comitato è allegata al presente Documento Informativo.

ALLEGATO

PARERE DEL COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Capua, 20 marzo 2018

A: Pierrel S.p.A. (alla c.a. del Presidente del C.d.A., Dr. Raffaele Petrone)

Da: Avv. Mauro Fierro, On. Paolo Cirino Pomicino e Dr.ssa Tiziana Catuogno (Comitato Parti Correlate)

Oggetto: Parere inerente l'operazione che sarà discussa nel corso del c.d.a. del 27 marzo 2017 ed avente ad oggetto la proroga della data di rimborso (avente scadenza al 31 marzo 2018) del finanziamento di Euro 500.000,00 originariamente erogato dal dott. Pasquale Busto e successivamente oggetto di cessione in favore della Fin Posillipo S.p.A.

PREMESSA

Come previsto dal Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, così come successivamente integrato e modificato (il "**Regolamento**"), Pierrel S.p.A. ("**Pierrel**" o la "**Società**") ha adottato una procedura inerente la disciplina delle operazioni con parti correlate (la "**Procedura**") che è stata da ultimo modificata ed approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 3 febbraio 2014.

A tale disciplina, pertanto, risulta sottoposto il funzionamento del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (il "**Comitato**") che, nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2015, a seguito del rinnovo degli organi sociali, è stato costituito nella sua nuova composizione nelle persone dell'Avv. Mauro Fierro (presidente), dell'On. Paolo Cirino Pomicino e della Dr.ssa Tiziana Catuogno (componenti), attesa la sussistenza in capo a costoro dei requisiti necessari per il riconoscimento della qualifica di amministratori indipendenti (*ex artt. 148, co. 3°, del TUF*).

In particolare, la Procedura prevede che, in conformità con quanto disposto dal Regolamento, nel caso in cui si intendano concludere operazioni (che, sulla scorta di un qualsiasi titolo giuridico ed a prescindere dalla previsione di un corrispettivo, comportino comunque un "*trasferimento di risorse*") con parti correlate ("**OPC**"), il

Comitato si esprima su tali operazioni (previa adeguata informativa da parte del Consiglio di Amministrazione e, se del caso, con il coinvolgimento del Collegio Sindacale e dei soggetti titolari delle funzioni di “*Internal Auditing*” e di “*Investor Relation*”) attraverso un parere preventivo e motivato, che può essere vincolante (per le OPC di Maggiore Rilevanza), ovvero non vincolante (per le OPC di Minore Rilevanza), da assumersi comunque nel rispetto del regolamento interno (contenente le disposizioni riguardanti il funzionamento del Comitato), anch’esso approvato nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione del 3 febbraio 2014.

Il parere del Comitato dovrà avere ad oggetto l’interesse della Società al compimento dell’OPC, la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni, ma non potrà esprimere alcun giudizio in merito ad aspetti ulteriori e, in particolare, alle scelte di gestione attribuite esclusivamente al potere discrezionale degli amministratori esecutivi.

1. - L’operazione di proroga della data di rimborso del finanziamento concesso dal dott. Pasquale Busto ed oggetto di successiva cessione alla Fin Posillipo s.p.a.

L’operazione oggetto del presente documento trae origine dal contratto intercorso tra il dott. Pasquale Busto e la Società in data 22 dicembre 2015, in ragione del quale il primo concedeva a quest’ultima un finanziamento per cassa a breve di Euro 500.000,00 ad un tasso di interesse pari all’Euribor a tre mesi maggiorato di 800 bsp (il “**Finanziamento**”).

Tale contratto prevedeva che l’importo erogato, comprensivo degli interessi *medio tempore* maturati, sarebbe stato rimborsato entro un termine di scadenza originariamente fissato per il 31 dicembre 2016, successivamente differito al 10 agosto 2017 (giusta accordo modificativo del Finanziamento sottoscritto *inter partes* in data 12 dicembre 2016) e, poi, oggetto di un’ulteriore proroga, con nuova data di scadenza fissata per il 31 marzo 2018.

Nel frattempo, con contratto di cessione dei crediti del 29 maggio 2017, il dott. Pasquale Busto (che a tale data risultava essere creditore di Pierrel, per sorta capitale ed interessi, per il complessivo importo pari ad Euro 551.939,81), provvedeva a cedere *pro-saluto* alla Fin Posillipo S.p.A. (“**Fin Posillipo**”) detto credito, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1267 del codice civile, ferme restando le condizioni ed i termini a cui risultava essere sottoposto il Finanziamento da cui era stato generato il credito ceduto.

In data 28 febbraio 2018 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato un *liquidity plan* che non include il pagamento del Finanziamento entro il termine del 31 marzo 2018, prevedendo viceversa che tutte le risorse disponibili della Società siano destinate agli investimenti necessari per dare esecuzione al piano di risanamento del Gruppo Pierrel approvato in data 11 ottobre 2017 (gli “**Investimenti**”).

Pertanto, nell’approssimarsi della scadenza del termine del 31 marzo 2018, la Società ha interesse a verificare la disponibilità di Fin Posillipo a differire ulteriormente la

data del rimborso del Finanziamento, prorogandola al 30 giugno 2019, onde così evitare di venirsi a trovare nella condizione di dover distarre risorse finanziarie al piano di Investimenti previsto, rallentando la tempistica ipotizzata e con un effetto conseguente sui risultati attesi. La proroga del termine del Finanziamento permetterebbe, altresì, alla Società di poter attendere la chiusura dell'aumento del capitale della Società (già deliberato dell'Assemblea degli Azionisti in data 22 novembre 2017) che, in caso di esito positivo, potrebbe portare nelle casse della Società liquidità più che sufficienti anche per far fronte al rimborso del Finanziamento.

Trattandosi di un'eventuale modifica, seppur parziale e limitata, di un impegno riguardante la Fin Posillipo (quale attuale titolare del credito derivante dal Finanziamento), è stato richiesto al Comitato di esprimere il proprio preventivo parere in ordine alla stessa, tenuto conto della qualifica di Operazione con Parte Correlata che a tale operazione deve riconoscersi in ragione dal fatto che Fin Posillipo è azionista della società, essendo titolare di n. 19.742.500 azioni ordinarie, corrispondenti a circa il 36,36% del relativo capitale sociale, esercitando un controllo di fatto sulla Società, ed il dott. Raffaele Petrone è, sia Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, sia socio ed amministratore delegato di Fin Posillipo.

In particolare, l'operazione oggetto del presente parere si qualifica come OPC di Maggiore Rilevanza, come definita nella Procedura così che, in caso di positiva conclusione dell'operazione, la Società dovrà poi provvedere alla pubblicazione di un documento informativo nei termini di legge.

2. - L'interesse e la convenienza per la Società.

In effetti, la Società ha un chiaro ed obiettivo interesse a conseguire la proroga oggetto dell'operazione qui in esame, tenuto conto della circostanza che l'eventuale rimborso del Finanziamento entro la data attualmente prevista (fissata per il 31 marzo 2018) sottrarrebbe alla Società risorse importanti da destinare allo sviluppo del proprio piano di Investimenti e priverebbe la Società della possibilità di attendere la conclusione dell'aumento del capitale della Società già deliberato dell'Assemblea degli Azionisti in data 22 novembre 2017 e, conseguentemente, di poter attingere ai fini del relativo rimborso alle risorse di cassa che da quest'ultimo ne potrebbero derivare.

3. - La correttezza sostanziale dell'OPC.

La rinegoziazione, nei termini su delineati, della proroga (dal 31 marzo 2018 al 30 giugno 2019) della data di rimborso del Finanziamento oggetto dell'operazione qui in esame si propone di consentire alla Società di realizzare gli Investimenti in linea con la tempistica ipotizzata, differendo la scadenza del rimborso del Finanziamento ad un momento in cui l'attuazione della complessiva operazione di rilancio del Gruppo Pierrel, di cui al già approvato piano di risanamento (asseverato da parte di un professionista indipendente ai sensi dell'art. 67, co. 3°, lett. d, l. fall.), avrà con molta probabilità assicurato alla Società quel rafforzamento patrimoniale e finanziario

necessario per consentire alla stessa di provvedere, senza particolari incidenze negative, ad onorare il proprio debito.

A ciò si aggiunga che gli altri termini contrattuali, esclusi dalla rinegoziazione di cui all'operazione qui in esame (e, quindi, dalla stessa non toccati), risultano comunque coerenti con altre operazioni aventi analoga natura già più volte positivamente valutati dal Comitato, sotto il profilo della loro convenienza e correttezza sostanziale, in occasione dell'esecuzione di altri contratti di finanziamento posti in essere con altre parti correlate.

4. - Conclusioni.

Il Comitato, pertanto, ritiene che l'OPC sia corretta, tanto dal punto di vista sostanziale, quanto dal punto di vista formale. E ciò anche in considerazione del fatto che sono stati rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa applicabile al fine di assumere validamente in sede consiliare la delibera di tale OPC.

In conclusione, il Comitato, a fronte delle considerazioni su esposte, esprime il proprio parere favorevole al compimento dell'OPC in oggetto.

Capua, 20 marzo 2018

Avv. Mauro Fierro
(F.to)

On. le Paolo Cirino Pomicino
(F.to)

Dr.ssa Tiziana Catuogno
(F.to)